

ORIGINALE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio

N. 45 DEL 26-11-2021

OGGETTO: RIPIANO DISAVANZI ACCERTATI AZIENDA SPECIALE RETESALUTE.

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Novembre, alle ore 21:05, presso la sala consiliare della sede di via Montegrappa n. 1, La Valletta Brianza e in videoconferenza, convocato dal Presidente, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione in sessione ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PANZERI MARCO		X	RIPAMONTI ROMEO	X	
BRAMBILLA EFREM	X		SCALAMBRA VALENTINO	X	
SIRONI PETER	X		NESSI MASSIMILIANO	X	
FUMAGALLI DANIEL	X				
PANZERI SAMUELE	X				
CESANA RAFFAELE	X				
SALA MAURIZIO ENRICO	X				
NOVA STEFANO	X				
PANZERI LINO ANGELO	X				
PEREGO MICHELA	X				

Membri della giunta – assessori, senza diritto di voto:

Componente	Presente	Assente
BIELLA AMBRA		X
PEREGO ANNA MARIA	X	

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO VALERIO ESPOSITO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, EFREM BRAMBILLA nella sua qualità di VICEPRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il **Presidente** dell'Unione Marco Panzeri si allontana dall'aula alle ore 22,00. Assume la presidenza della seduta il **Vicepresidente Efrem Brambilla**. A questo punto, i Consiglieri **presenti in aula sono n.12 (dodici)**.

* * *

OGGETTO: RIPIANO DISAVANZI ACCERTATI AZIENDA SPECIALE RETESALUTE.

Il Presidente propone al Consiglio dell'Unione l'approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza depositato, nei termini di legge, a disposizione dei consiglieri;

I L C O N S I G L I O D E L L ' U N I O N E

Premesso che l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta è socio dell'Azienda Speciale Retesalute, azienda che fornisce agli enti aderenti una gestione unitaria ed integrata dei servizi alla persona e alla famiglia;

Richiamata la deliberazione Consiglio Unione n. 11 in data 14.05.2021 avente ad oggetto: **“SCIOGLIMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DELL'AZIENDA SPECIALE RETESALUTE E ATTI CONSEGUENTI. INDIRIZZI”**;

CONSIDERATO che:

- a) l'Azienda è stata messa in liquidazione a causa delle perdite di esercizio degli ultimi 5 esercizi, accertate a posteriori, ai sensi e per gli effetti dell'art 1 comma 555 della L 147/2013 (legge di stabilità del 2014) che al momento dei fatti così disponeva: *“A decorrere dall'esercizio 2017 in caso di risultato negativo per quattro di cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 (aziende speciali) sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o del rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci”*;
- b) nessuna scelta discrezionale, dunque, ma obbligo discendente direttamente dalla legge tenuto conto altresì che, ai fini dell'applicazione della suddetta norma, come specificato ad hoc dalla Corte dei Conti Lombardia, su richiesta di uno dei Comuni soci dell'azienda, con parere n. 96/2020: *“si debba dare rilievo alla effettiva situazione finanziaria indipendentemente dalle circostanze che abbiano potuto determinare eventuali ritardi nell'accertamento del risultato effettivo di gestione e delle eventuali relative perdite. In buona sostanza, le perdite riferite a più esercizi finanziari (anni precedenti) qualora non siano state certificate annualmente con l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, e siano state accertate successivamente in un unico contesto (approvazione dell'ultimo bilancio d'esercizio), rappresentano, in ogni caso, il quadro finanziario di riferimento ai fini dell'operatività di detta norma (art. 1 comma 555 legge 147/2013)”*;

VISTO che a seguito della deliberazione sopra citata con verbale di assemblea in data 20.05.2021 l'azienda è stata posta in liquidazione ed è stato nominato il collegio dei liquidatori con il compito di realizzare:

- a. il completamento, la continuità dei servizi e la prosecuzione delle attività in corso mantenendo le risorse umane già occupate;
- b. le azioni per il miglior realizzo del valore dell'Azienda, in particolare coltivando ogni opportunità volta alla salvaguardia dei livelli occupazionali con le modalità necessarie ad evitare azioni nel complesso pregiudizievoli, di qualsiasi contratto di lavoro;
- c. la negoziazione di ogni altro qualsiasi contratto di natura patrimoniale incompatibile o improduttivo rispetto ad una gestione efficace, efficiente ed economica dell'Azienda;
- d. l'accertamento della massa passiva evidenziata per competenza per singolo Ente e la formazione della massa attiva;
- e. ogni possibile transazione e risoluzione dei rapporti con Terzi e con gli Enti Soci nell'interesse dell'Azienda;
- f. ogni azione di esercizio di azioni di responsabilità e di risarcimento danni a favore dell'Azienda e a carico di terzi responsabili per i danni arrecati alla stessa;
- g. la prospezione di risoluzione della procedura di liquidazione con l'obiettivo di “ritorno in bonis” dell'Azienda;
- h. la redazione dello stato finale di liquidazione e di riparto dell'eventuale valore residuo di patrimonio;

- i. il compimento di ogni atto di gestione occorrente e relativi poteri di rappresentanza, anche con riguardo alla gestione dei servizi garantiti durante la procedura della liquidazione;

Vista la nota trasmessa ai Comuni Soci da parte del collegio dei liquidatori dell'Azienda Speciale Retesalute mediante PEC in data 09/07/2021, acquisita agli atti in pari data al prot. n.11635, in cui, in base anche a documentazione redatta dai consulenti nominati dall'Azienda stessa, si metteva in evidenza, tra l'altro, quanto segue:

- a) l'Azienda Speciale Retesalute ha dovuto essere posta in liquidazione a far data dal 22 maggio 2021, a causa delle perdite d'esercizio accertate a posteriori negli ultimi cinque esercizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 co. 555 della L. n. 147/2013;
- b) dalla ricostruzione della contabilità è emersa la reale situazione finanziaria economica e patrimoniale dell'Azienda Retesalute, di seguito sintetizzata;
- c) per ciascuno degli anni oggetto di ricostruzione contabile, è emersa anche una differenza circa le tariffe dei Servizi erogati rispetto ai reali costi sostenuti dall'Azienda, nonché una mancata contribuzione degli Enti Soci alla copertura dei Costi Generali;

VOCI	2019	2018	2017	2016	2015	ANTE 2015
Differenze tariffarie	- 129.198,51	- 110.623,64	- 63.610,32	- 35.044,74	- 110.009,60	
Costi generali	- 253.632,58	- 403.450,85	- 403.107,68	- 433.319,26	- 416.548,40	- 1.574.621,38
perdita di esercizio	- 382.831,09	- 514.074,49	- 466.718,00	- 468.364,00	- 526.558,00	- 1.574.621,38
		Perdita accumulata	- 3.933.857,00			

Evidenziato, altresì, che dalla predetta comunicazione a firma del Presidente del collegio dei liquidatori risulta che l'accertamento analitico degli accadimenti gestionali per gli anni interessati porta ad escludere che i disavanzi accertati siano imputabili a fatti diversi dalla gestione ordinaria dell'Azienda; quanto sopra risulta altresì certificato dalla Società BDO Italia Spa, alla quale la stessa Azienda speciale Retesalute ha affidato l'incarico di redigere una consulenza Tecnica di Parte per l'analisi dei Bilanci del periodo 2015/2018 e della tenuta della contabilità;

Visto che, a fronte di tutta l'attività di ricostruzione della contabilità dell'azienda da parte del Collegio dei liquidatori e dai consulenti nominati dall'Azienda, in data 30 settembre u.s. l'assemblea dei soci ha approvato i bilanci di esercizio 2018 (previa revoca della Deliberazione dell'Assemblea n. 11/2019 di approvazione del medesimo Bilancio 2018), 2019 e 2020 con le seguenti risultanze finali:

Anno 2018	Perdite accertate	3.551.025,00
Anno 2019	Perdita di esercizio	382.832,00
	Totale perdita accumulata	3.933.857,00
Anno 2020	Utile di esercizio	82.855,00

Vista, in particolare, la Deliberazione dell'Assemblea n. 08 in data 30.09.2021 di approvazione del Bilancio 2020 laddove è stato deliberato il ripiano delle perdite complessive per il suindicato importo di € 3.933.857,00 e l'accantonamento a riserva straordinaria dell'utile 2020, come sopra determinato in € 82.855,00;

Preso atto che, come da ricostruzione proposta dall'Organo di liquidazione con la suindicata Nota Prot. 11635/2021, illustrata nella Nota metodologica ivi allegata, a carico dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta è prevista una quota di euro 214.272,34, imputabile:

- per € 194.210,86 a copertura disavanzo gestionale aziendale;
- per € 20.061,48 a copertura disavanzo servizi erogati per erronea determinazione delle tariffe;

Evidenziato che le modalità di tenuta della contabilità aziendale non consentono di quantificare in modo certo e dettagliato la quota di disavanzo imputabile al singolo Ente e che, a tal fine, questo ente ritiene di accogliere la ricostruzione come sopra effettuata dall'Organo di liquidazione;

Preso atto che con la stessa Nota il Collegio di liquidazione chiede a questo Ente di provvedere al relativo versamento, indicando, a tal fine, lo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del Tuel;

Preso atto che sia il Responsabile del Servizio Ragioneria che l'Organo di Revisione non ritengono appropriato l'utilizzo dell'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio - art. 194 D. Lgs. 267/2000 - per il ripiano dei disavanzi oggetto della presente deliberazione;

Accertato, preliminarmente, che non tutti i disavanzi degli Enti strumentali possono essere oggetto di ripianamento, stante il divieto di soccorso finanziario di Enti in strutturale disequilibrio finanziario;

Considerato, infatti che:

- a) la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Lombardia con il già sopra citato parere n. 96 del 28/07/2020 ha affermato che non esiste una norma che obblighi gli enti facenti parte di un'azienda consortile (o di un'azienda speciale in generale) a ripianare i debiti della stessa, essendo rimessa alla discrezionalità ed alla responsabilità degli enti provvedere al ripiano in parola;
- b) la Corte dei conti sezione di controllo per la Campania parere 162/2018 dispone che non sono riconoscibili i disavanzi che non mirino alla conservazione dell'integrità aziendale;
- c) la Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia parere 274/2012 dispone che il finanziamento per il ripiano di perdite gestionali partecipate dall'ente locale, diversi dal modello societario, corrisponde a criteri di sana gestione finanziaria solo se finalizzato a sostenere il piano di riequilibrio dei costi rispetto ai ricavi non essendo possibile il soccorso finanziario a fondo perduto;

Richiamato altresì il parere n. 88/2020 rilasciato dalla Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, laddove, in risposta a specifico quesito posto dal Comune di Casatenovo, è stato ribadito che *“il mancato ricorso allo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera b) del TUE ovviamente, non esime gli enti dall'obbligo di ripianare, secondo l'ordinario ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l'integrità e la continuità aziendale, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio”* Esigenza che trova maggiore rilevanza nella fattispecie in cui, quale il caso di specie, (azienda pubblica) deve essere assicurata la tutela di un bene costituzionalmente garantito quale quello della legalità finanziaria e dell'equilibrio (artt.100, 81, 119 e 120 Cost.), ciò in considerazione, tra altro, del necessario rispetto di regole di carattere generale che si pongono a presidio di *“garanzie costituzionali di buon andamento e di integrità delle finanze pubbliche che esprimono tutela finale dei diritti dei contribuenti e dei cittadini tutti”* (art. 97 cost.);

RILEVATA, la natura dei servizi di Pubblico interesse gestiti dall'Azienda Speciale Retesalute rivolta a soggetti fragili ai quali potrebbe derivare grave nocumento dall'interruzione o quantomeno dalla diversa organizzazione del Servizio qualora l'Azienda dovesse cessare, e nello specifico:

- a. Servizio tutela Minori;
- b. Servizio Penale Minori;
- c. Servizio Spazio Neutro;
- d. Servizio Assistenza Domiciliare Minori e Assistenza Educativa Scolastica;
- e. Servizio Counselling e Sportello Psicologico;
- f. Politiche giovanili;
- g. Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili;
- h. Servizio di Teleassistenza;
- i. Servizio di Prossimità;
- j. Servizio “Domenica Insieme”;

Rilevato che la stessa azienda gestisce dal 2014, con titolarità del servizio, l'attività del Centro Diurno Disabili (CDD); ha proceduto all'acquisizione della volta dell'accreditamento per 15 posti del CDD da parte della Regione Lombardia; è altresì Ente capofila del piano di zona ambito distrettuale ricoprendo un ruolo strategico molto importante

Considerato altresì che l'Azienda risulta accreditata per l'erogazione di molteplici servizi con soddisfazione dell'utenza e dei soci pubblici, adeguatamente organizzati, con un adeguato know-How aziendale, che presenta aspetti positivi, soprattutto di copertura dei servizi sul territorio, di ottimi rapporti istituzionali con gli Ambiti istituzionali, godendo di contributi pubblici periodici;

Preso atto che nel corso del 2020 e 2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e, successivamente, il Collegio dei liquidatori, hanno realizzato una riorganizzazione aziendale, un'analisi della spesa suddivisa per centri di costo, una quantificazione dei corrispettivi, una valutazione della congruità delle tariffe mediante un'analisi di benchmarking e, in esito a tale lavoro, la rideterminazione di un budget 2021 in grado di garantire l'integrale copertura delle spese;

Visto che in data 20 Ottobre 2021 l'assemblea dei soci ha adottato il "Piano di Risanamento e di Ripresa della continuità aziendale 2021/2023" presentato dal Collegio dei Liquidatori, dal quale emerge che:

- a) la situazione patrimoniale dell'Azienda denota un previsionale sostanziale riequilibrio dell'assetto finanziario nel triennio, prevedendo, nello specifico, per l'anno 2021, un utile di esercizio di € 86.094, sostanzialmente in linea con quello accertato per l'anno 2020, come sopra già approvato dall'Assemblea dei soci in data 30.09.2021;
- b) la gestione risulta essere sostenibile sotto il profilo economico e capace di attivare un processo di ricapitalizzazione a lungo termine: *"Circa gli aspetti patrimoniali e finanziari, si può argomentare che – ipotizzando la copertura integrale delle Perdite ante 2020 dell'Azienda, ReteSalute presenta indicatori idonei alla sostenibilità del Debito e al pieno equilibrio finanziario"*;
- c) la volontà di adeguare lo statuto dell'Azienda alla normativa vigente prevedendo altresì un sistema di controllo analogo in capo agli Enti Soci;
- d) l'illustrazione di un progetto di riorganizzazione dell'Azienda, in materia di direzione aziendale, di controllo di gestione e di management;

Verificato, inoltre, che in tale piano risulta altresì analizzata la razionalità e la convenienza economica della scelta in capo agli Enti soci riguardo il ripiano delle perdite accertate a fronte delle possibili alternative; nello specifico, viene evidenziato che:

- A. lo scioglimento dell'Azienda comporterebbe la restituzione di circa € 2.000,000,00 presenti sul c/c destinato alla gestione delle risorse dell'Ambito, nonché la dispersione, totale o parziale, del capitale umano, dell'avviamento aziendale, del tessuto di relazioni sociali ed economiche costruito sul territorio nel corso di oltre un decennio; esporrebbe altresì i Comuni aderenti ad un alto rischio di contenzioso da parte dei creditori sociali, ivi compresi gli attuali dipendenti, che non potrebbero essere soddisfatti nell'ambito di una probabile procedura concorsuale;
- B. la costituzione di una nuova realtà richiederebbe comunque un tempo significativo, durante il quale gli Enti Soci resterebbero privi della capacità di erogare servizi di estrema importanza per la popolazione e, in particolare, per le fasce più deboli di essa; tale nuova realtà potrebbe altresì non ricevere, sin da subito i dovuti accreditamenti per la possibilità di gestione di servizi d'Ambito in aderenza al Piano di Zona territoriale, ai sensi e per gli effetti della legge 328/2000, nonché delle prescrizioni normative regionali;
- C. la chiusura dell'Azienda Retesalute e la sostituzione della stessa con una nuova realtà tra i medesimi enti partecipanti e col medesimo oggetto sociale, avrebbe necessariamente delle conseguenze reputazionali negative sul nuovo soggetto, con conseguente probabile maggior difficoltà per la medesima di accesso al credito, maggior costo nell'acquisto dei servizi sul mercato e minor attrattività nei confronti degli stakeholder;

Richiamato, per quanto possa occorrere, l'art. 14, comma 6, del D. Lgs 19.08.2016, n. 175, che seppur riferito al modello societario, vieta, alle pubbliche amministrazioni controllanti, nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, la costituzione di nuove società e/o l'acquisizione e/o il mantenimento di partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita;

Vista l'allegato parere del Responsabile del Servizio 3 - Sociale da cui emerge la valutazione dell'interesse pubblico al proseguimento dell'erogazione dei servizi da parte dell'azienda speciale Retesalute con riferimento all'organizzazione del servizio sociale di questa Unione;

Evidenziato, nello specifico, che per questa Unione, continuare ad investire nell'Azienda Speciale del territorio significa:

- i. mantenere la capacità di leggere i nuovi bisogni sociali e tradurli in servizi sperimentali e innovativi rispondenti alla domanda;
- ii. garantire livelli di qualità dei principali servizi che l'ente offre alla cittadinanza più fragile;
- iii. usufruire di personale qualificato, competente e formato/supervisionato;
- iv. avere risposte puntuali e tempestive alle richieste di offerta dei servizi;
- v. concretizzare la semplificazione dei processi, delegare una serie di funzioni amministrative che svincolano l'assistente sociale dell'Unione da compiti burocratico-amministrativi, che tolgono tempo alla professione e alla gestione del caso;
- vi. creare innovazione mediante l'adozione di sistemi informatizzati per la registrazione delle anagrafiche dell'utenza in carico, della relativa documentazione e delle prestazioni erogate, favorendo così l'integrazione sulle informazioni sul caso nonché la semplificazione delle procedure di lavoro, e la trasferibilità delle informazioni e facilitare l'interlocuzione con gli altri servizi specialistici che hanno in carico la medesima utenza.

CONSIDERATO inoltre che:

- a) il risanamento da parte dei Soci Pubblici consentirebbe il ritorno in bonis di Retesalute, a beneficio della collettività attualmente servita, a cui non c'è – allo stato attuale - una valida alternativa rispetto all'assenza di servizi di pubblico interesse che si verrebbe a creare in caso di una sua procedura coatta amministrativa, rappresentando tale scelta/obbligo un vantaggio concreto a favore della collettività stessa con minori oneri e maggiori benefici rispetto a tutte le eventuali ipotesi alternative [Cass. 17 marzo 1994, n. 2544. - Cass., sez. un., 10 febbraio 1996, n. 1025] e rientrando nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente pubblico, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- b) l'eventuale mancato risanamento porterebbe a maggiori danni sia a carico dell'Ente-Socio, sia dell'Azienda Retesalute anche perché l'Unione dovrebbe comunque concorrere alla costituzione di diversa realtà per garantire il servizio in parola o costituire in maniera autonoma un'apposita azienda, ovvero gestire in economia, con costi senz'altro maggiori che non consentirebbero un'economia di scala;

Considerato che sono riconoscibili (rectius: finanziabili nel caso in esame) i disavanzi che mirano alla conservazione dell'integrità aziendale (Corte dei Conti Campania 162/2018); che il finanziamento per il ripiano di perdite gestionali partecipate dall'ente locale, diversi dal modello societario, corrisponde a criteri di sana gestione finanziaria solo se finalizzato a sostenere il piano di riequilibrio dei costi rispetto ai ricavi non essendo possibile il soccorso finanziario a fondo perduto (Corte dei conti Lombardia 274/2012);

Ritenuto pertanto che il piano di ripianamento proposto è supportato da un'adeguata e rigorosa motivazione sulle ragioni di utilità e di vantaggio che depongono a favore di tale scelta (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, Deliberazione n. 28/2011/PAR) che si fondano anche sui risultati certi dell'esercizio 2020, e sui dati previsionali 2021/2023 come risultanti dal Piano di risanamento come sopra approvato;

Verificato, a fronte di tutte le osservazioni richiamate, che l'Azienda sostanzialmente risulta aver intrapreso un percorso di riequilibrio del proprio complessivo assetto finanziario e che il ripianamento dei disavanzi accertati, da questo punto di vista, non costituisce mero soccorso finanziario a fondo perduto ma mantenimento e garanzia di una stabilità strutturale ed economica di un'azienda che svolge un servizio di interesse generale;

Ritenuto, pertanto, che la scelta di ripianare il disavanzo derivante dalle perdite economiche dell'Azienda Speciale Retesalute, ora in liquidazione, appare maggiormente idonea a soddisfare il pubblico interesse in quanto:

- costituisce per gli Enti soci un costo certo, a fronte di un costo economico non quantificabile a priori derivante dai fattori sopra rappresentati;
- consente di evitare i costi, economici, sociali e reputazionali derivanti dal contenzioso che deriverebbe dalla scelta di sciogliere l'Azienda costituendone una nuova;
- consente agli Enti soci di fruire, senza soluzione di continuità e con livelli qualitativi adeguati, di servizi sociali di primaria importanza;
- permette di avere un ente di ambito già operativo ed in grado di cogliere le opportunità legate alle linee di finanziamento del PNRR;

Ritenuto, a fronte di tutte le motivazioni analizzate, di provvedere a ripianare il disavanzo pari a euro 214.272,34 a carico dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta alla luce di una ricostruzione di una scelta di convenienza e di razionalità economica della gestione di un servizio di interesse generale;

Considerato, inoltre, a latere di tutta la narrativa prospettata, che la legge n. 106 del 23/07/2021, legge di conversione del decreto semplificazioni DL 73/2021, modificando e depotenziando il dettato normativo dell'art. 1 comma 555 della L. 147/2013 (in merito all'obbligo di porre in liquidazione i soggetti di cui al comma 554 – Aziende Speciali – in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti), ha stabilito che le disposizioni del comma menzionato non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale;

Dato atto che il ripiano di cui trattasi trova copertura tramite l'accantonamento al fondo perdite partecipate utilizzabile nell'ambito dell'ordinario ciclo di bilancio in apposito stanziamento di spesa, come da Variazione di Bilancio adottata con precedente atto in questa stessa seduta consiliare;

Ritenuta la scelta coerente con le considerazioni più volte espresse dagli Uffici di questo ente, sia nei

confronti di Retesalute che nei confronti della Corte dei Conti;

Vista infine la Nota in data 08.11.2021 acquisita al prot. n. 19492 del 9.11.2021 mediante la quale il Collegio dei liquidatori ha garantito, ad avvenuta copertura dei disavanzi accertati, nell'ambito della definizione delle complessive posizioni debitorie e creditorie dell'Azienda, il totale rientro dei crediti vantati dai Comuni soci, conservati tra i residui attivi dei Bilanci;

Dato atto che nella seduta del 24.11.2021 la commissione Bilancio, ha espresso parere favorevole sulla presente deliberazione;

Acquisito il Parere favorevole dell'organo di revisione contabile;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.s.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Rilevato che l'oggetto della materia rientra tra quelli demandati dal D. Lgs. 18.08.2000 n.267, art.42 alla competenza del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso;

D E L I B E R A

1. Di approvare tutte le motivazioni descritte in narrativa e di ritenerle quivi integralmente riportate, a supporto istruttorio della presente deliberazione.
2. Di prendere atto dell'avvenuta approvazione, da parte dell'Assemblea dei sindaci dell'Azienda Speciale Retesalute, dei bilanci di esercizio 2018-2019 e 2020 e dell'adozione del Piano di risanamento e della continuità aziendale così come risultante dalle deliberazioni del 30.09.2021 e del 20.10.2021;
3. Di determinare la volontà di procedere al ripiano dei disavanzi accertati e quantificati sulla base dei bilanci di esercizio 2018, 2019 e 2020 come sopra approvati, per la somma di propria competenza ammontante ad € 214.272,34, risultante dalla ricostruzione proposta dall'organo di liquidazione, illustrata nella Nota metodologica allegata alla più volte citata Nota prot. 11635/2021;
4. Di dare atto che le modalità di tenuta della contabilità aziendale non consentono di quantificare in modo certo e dettagliato la quota di disavanzo imputabile al singolo Ente e che, a tal fine, questa Unione ritiene di accogliere la ricostruzione come sopra effettuata dall'Organo di liquidazione;
5. Di dare atto che la spesa ad oggetto trova copertura in ambito al Bilancio di Previsione 2021 al piano dei conti integrato U.12.07.1.104.391100.0 - RIPIANO DISAVANZI AZIENDA SPECIALE RETESALUTE, giusta variazione di Bilancio effettuata con precedente atto in questa stessa seduta consiliare;
6. Di demandare al competente Responsabile del Servizio 5 Ragioneria il provvedimento di impegno e liquidazione del ripiano in parola nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.
7. Di dare atto che con Nota in data 08.11.2021 acquisita al prot. 19492 del 9.11.2021 il Collegio dei liquidatori ha garantito, ad avvenuta copertura dei disavanzi accertati, nell'ambito della definizione delle posizioni debitorie e creditorie dell'Azienda, il totale rientro dei crediti vantati dai Comuni Soci, conservati tra i residui attivi dei Bilanci comunali;
8. Di dare atto che il ripiano del presente disavanzo è finalizzato alla conservazione dell'azienda e alla realizzazione di quanto contenuto nel piano di risanamento.
9. Di demandare al Segretario la trasmissione del presente atto alla Sezione di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti quale elemento di ulteriore informazione rispetto ad un procedimento di cui la medesima è stata messa al corrente ormai da oltre un anno;

10. Di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda Speciale Retesalute.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Inizio discussione

Il Vicepresidente dell'Unione Efrem Brambilla introduce l'argomento e cede la parola al Consigliere Peter Sironi che relaziona sull'argomento ed illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Vicepresidente provvede a dare lettura, in forma riassuntiva, dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio e dall'Organo di Revisione economico finanziaria ciascuno per quanto di propria competenza.

Fine discussione

Terminata la discussione, con voti n. 12 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 12 i componenti presenti e votanti e nessun astenuto;

D E L I B E R A

di approvare la su indicata proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. al fine di;

Con voti n. 12 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 12 i componenti presenti e votanti e nessun astenuto;

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

* * *

La seduta del consiglio comunale si scioglie alle ore 22.38.

Deliberazione n. 45 del 26-11-2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
EFREM BRAMBILLA

Il Segretario
VALERIO ESPOSITO

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
VALERIO ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss .mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

OGGETTO: RIPIANO DISAVANZI ACCERTATI AZIENDA SPECIALE RETESALUTE.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio 5 - Ragioneria del Settore 2 - Economico, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e smi, esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note:

Addì, 23-11-2021

Il Responsabile del Servizio
Elena Scaccabarozzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

OGGETTO: RIPIANO DISAVANZI ACCERTATI AZIENDA SPECIALE RETESALUTE.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio 5 Ragioneria del Settore 2 - Economico, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità contabile.
Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note:

Addì, 23-11-2021

Il Responsabile del Servizio
Elena Scaccabarozzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco

delibere consiglio N. 45/2021 del 26-11-2021 avente ad oggetto: RIPIANO
DISAVANZI ACCERTATI AZIENDA SPECIALE RETESALUTE.

pubblicata dal 17-12-2021 per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo ente.

L'addetto alle Pubblicazioni
TAVOLA ELISABETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

PROVINCIA DI LECCO

Ente strumentale
per la gestione associata delle funzioni
e dei servizi per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè
Sede legale: Via Sacro Cuore n.24 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

La Valletta Brianza, lì 24/11/2021

Oggetto: RIPIANO DISAVANZI ACCERTATI AZIENDA SPECIALE RETESALUTE.

Premesso che con deliberazione n. 35 del 19.12.2018 il Consiglio dell'Unione ha conferito, all'Azienda Speciale Retesalute di Merate per il periodo 2019-2023, i sotto indicati servizi:

- Servizio Tutela Minori
- Servizio Penale Minori
- Servizio Spazio Neutro
- Servizio Assistenza Domiciliare Minori e Assistenza Educativa Scolastica
- Servizio Counselling e Sportello Psicologico
- Politiche Giovanili
- Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili
- Servizio di Teleassistenza
- Servizio di Prossimità
- Servizio "Domenica Insieme"

Richiamata la deliberazione Consiglio Unione n. 11 in data 14.05.2021 avente ad oggetto: "SCIOGLIMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DELL'AZIENDA SPECIALE RETESALUTE E ATTI CONSEGUENTI. INDIRIZZI";

Richiamato il verbale dell'Assemblea degli enti aderenti all'Azienda Speciale Retesalute in liquidazione del 20/10/2021 in merito a "Adozione del Piano di Risanamento e di Ripresa della continuità Aziendale di Retesalute predisposto dal Collegio dei Liquidatori";

Dato atto che occorre evidenziare quanto riportato alla parte terza del suddetto piano e nello specifico al punto 10. DANNI PER L'EVENTUALE CHIUSURA/CESSAZIONE DI RETESALUTE; VALUTAZIONE COMPARATIVA A CONCLUSIONE DELLE ANALISI ELABORATE NEL PRESENTE PIANO:

*"...la scelta di ricapitalizzare l'Azienda – oltre che assumere un connotato logico – **garantisce continuità ai servizi sul Territorio e il presidio di garanzia di interessi pubblici notevoli**, evita un danno di immagine notevole sia per ReteSalute che per i suoi numerosi Stakeholders e garantisce sicurezza dell'azione pubblica che – viceversa – sarebbe esposta a gravi incertezze e a potenziali danni, anche erariali, senza sicurezza di continuità dei servizi sociali a favore della Collettività."*

Con la presente si attesta che la valutazione dell'interesse pubblico, sopra riportata, in merito al proseguimento dell'erogazione dei servizi da parte dell'Azienda Speciale Retesalute trova coerenza rispetto all'organizzazione del servizio sociale di questa Unione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 – SOCIALE – (Moneka Fumagalli)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI
Servizio 2 - Demografici

Sede operativa del Servizio: Via Sacro Cuore n.24 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005

Cod. Fisc.: 94022220134 | Part. Iva: 02933030138

Protocollo: info@unionevalletta.it | Pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it | Sito internet: <https://unionevalletta.it>
Ente strumentale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè